




Comune di Castelforte
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
"Città per la pace"
Provincia di Latina
Il Sindaco



Ordinanza

Ordinanza sindacale n° 67 del 13 settembre 2024

Prot. n° 9800

Del 13 SET. 2024

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO O IN CONFEZIONI DI VETRO E DIVIETO DI ACCEDERE NELLE AREE E NEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI E FESTE CON AL SEGUITO BOTTIGLIE O ALTRI CONTENITORI DI VETRO.

IL SINDACO

Premesso che,

- obiettivo strategico del Comune di Castelforte è lo sviluppo coordinato e sostenibile della realtà urbana, nei suoi aspetti ambientali, sociali ed economici e nella tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana con la creazione di opportunità di crescita e migliore qualità della vita possibile per tutti;
- l'Amministrazione Comunale intende garantire una serena e civile convivenza e comportamenti idonei a tutelare la tranquillità sociale e migliorare la qualità della vita e della salute, contrastando le cause che possono impedire di realizzare questi obiettivi specie negli spazi pubblici.

CONSIDERATO che nel corso delle manifestazioni, dei festeggiamenti ed eventi l'utilizzo di contenitori e/o bottiglie in vetro per le bevande può far registrare episodi di uso improprio dei contenitori stessi e dispersione nelle aree interessate dalle manifestazioni ed in quelle ad esse adiacenti, di bottiglie e contenitori in vetro, i cui frammenti, in caso di rottura, possono costituire un serio pericolo per l'incolumità delle persone e per la normale fruibilità degli spazi pubblici;


RITENUTO pertanto di dover porre in essere apposite azioni volte a tutelare la sicurezza delle persone, a preservare l'ambiente, e nel contempo a contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico e sicurezza per le persone;

VISTI:

- l'art. 17 della Costituzione Italiana ove si sancisce che *"... i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi..."*
- l'art. 31 del D.L. n.201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni, dalla



Comune di Castelforte
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
"Città per la pace"
Provincia di Latina
Il Sindaco



Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che permette di porre limiti alla *"... libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali..."*


- l'art. 689 C.P. e il divieto di somministrazione e vendita ai minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni di cui all'art. 14-ter della L. n. 125/2001;
- l'art.54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, che prevede che *"... il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana..."*;
- il comma 4 bis dell'art.54 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dall'art.8 c. 1 lett.b del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n.48, ove si recita che *"... I provvedimenti adottati ai sensi del c.4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi anche legati all'abuso di alcool ..."*;
 - l'art. 50 comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dall'art.8 c.1 lett.a del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017. n.48, il quale consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti quale *"...rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche..."*;

RITENUTO pertanto di dover consentire ai titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e alle attività artigianali (pizzerie) la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali e negli spazi esterni di propria pertinenza (c.d. Dehors);

RITENUTO che, per le ragioni sopraesposte, sussistano le condizioni di contingibilità ed urgenza strettamente correlate alla peculiarità del tempo che caratterizza il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini, per il solo periodo intercorrente tra le ore 19,00 del 14.09.2024 alle ore 06,00 del 17.09.2024 in concomitanza dei festeggiamenti di Maria SS. Addolorata ;



Comune di Castelforte
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
"Città per la pace"
Provincia di Latina
Il Sindaco



- su tutto il territorio comunale.

RITENUTO altresì di dover evitare che chi partecipa alle manifestazioni, feste e sagre possa giungere sui luoghi degli eventi già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

VISTI:

- l'Art. 17 della Costituzione Italiana;
- la Legge 30 marzo 2001 n. 125 in materia di "alcol e problemi alcol correlati";
- il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.L. 12 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 1;
- il D.L. 201 del 06.11.2011;

- lo Statuto del Comune di Castelforte;

Per tutte le motivazioni sovraesposte, a tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti quali quello della salute pubblica e della sicurezza urbana, del decoro e della civile convivenza e della tutela dell'ambiente;

ORDINA

La premessa narrativa è qui integralmente riportata ed approvata;


1. Il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori o bottiglie di vetro per i titolari di esercizi di vicinato, di medie e grandi strutture di vendita, di attività artigianali, di esercizi pubblici e degli esercenti commercio su area pubblica di tipo alimentare su tutto il territorio del Comune di Castelforte dalle ore 19,00 del giorno 14.09.2024 alle ore 06,00 del 17.09.2024 in concomitanza dei festeggiamenti di Maria SS. Addolorata;
2. Il divieto di consumare qualsiasi bevanda in contenitori di vetro in area pubbliche sul territorio negli orari della presente ordinanza e di abbandonare e/o disperdere il contenitore;
3. Agli esercizi e alle attività sopra indicate di esporre la presente ordinanza in luogo ben visibile al pubblico.

TALE DIVIETO NON TROVA APPLICAZIONE

1. Qualora la vendita con la conseguente consumazione avvenga esclusivamente all'interno dei locali autorizzati alla somministrazione e/o nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico con tavolini, dehors e altre strutture autorizzate. In caso di asporto dai suddetti locali, negli orari fissati dalla presente ordinanza, le bevande dovranno essere travasate in bicchieri monouso;
2. Nel caso di consegne a domicilio o di asporto per uso domestico.



Comune di Castelforte
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
"Città per la pace"
Provincia di Latina
Il Sindaco



AVVERTE

- Che la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia e che l'inosservanza alla stessa rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00.

DISPONE INFINE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del comune e la pubblicazione sul sito internet del Comune di Castelforte e trasmessa a:

1. Prefettura di Latina;
2. Commissariato di P.S. di Formia;
3. Stazione Carabinieri di Castelforte;
4. Polizia Locale di Castelforte;
5. A tutte le attività commerciali, esercizi pubblici e artigianali ed esercenti il commercio su aree pubbliche interessate dalla presente ordinanza.

Diritto di accesso e informazione dei cittadini previsto dalla L. 7/8/1990, n.241 e s.m.i.;

Autorità emanante: Comune di Castelforte (Lt);

Contro il presente provvedimento è ammesso Ricorso gerarchico al Prefetto di Latina entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

Ricorso davanti al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Angelo Felice Pompeo



COMUNE DI CASTELFORTE
Protocollo Interno N. 9800/2024 del 13-09-2024
Doc. Principale - Copia Documento